

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Conclusa all'Aia il 29 maggio 1993

Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 2001¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 settembre 2002

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003

(Stato 7 maggio 2025)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione;

ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine;

riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato d'origine;

convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;

desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989², e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Sfera di applicazione della Convenzione

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;

RU 2003 415; FF 1999 4799

¹ RU 2003 414

² RS 0.107

- b) d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
- c) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Art. 2

1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d'origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.

2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.

Art. 3

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'articolo 17 lettera c non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di diciotto anni.

Capitolo II: Condizioni delle adozioni internazionali

Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

- a) hanno stabilito che il minore è adottabile;
- b) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
- c) si sono assicurate:
 - 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
 - 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
 - 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
 - 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e

- d) si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore,
 - 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
 - 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
 - 3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e
 - 4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Art. 5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:

- a) hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
- b) si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
- c) hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

Capitolo III: Autorità Centrali e organismi abilitati

Art. 6

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
 - a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;

- b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.

Art. 8

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:

- a) raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
- b) agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
- c) promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
- d) scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
- e) rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.

Art. 10

Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.

Art. 11

Un organismo abilitato deve:

- a) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'autorizzazione;
- b) essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
- c) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art. 12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.

Art. 13

La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati, sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Capitolo IV: Condizioni procedurali dell'adozione internazionale

Art. 14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art. 15

1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati e idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

Art. 16

1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:

- a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;
- b) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
- c) si assicura che i consensi previsti dall'articolo 4 sono stati ottenuti; e
- d) constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.

2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

Art. 17

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

- a) l'Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
- b) l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
- c) le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
- d) sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

Art. 18

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.

Art. 19

1. Il trasferimento del minore nello Stato d'accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.

Art. 20

Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.

Art. 21

1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la

permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:

- a) riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
- b) di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
- c) come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.

2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.

Art. 22

1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.

2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono essere esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:

- a) soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
- b) siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.

3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2 comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.

4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.

5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.

Capitolo V: Riconoscimento ed effetti dell'adozione

Art. 23

1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'articolo 17, lettera c, sono stati prestati.

2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.

Art. 24

Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Art. 25

Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità a un accordo concluso in applicazione dell'articolo 39, comma 2.

Art. 26

1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:

- a) del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
- b) della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
- c) della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.

2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.

3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.

Art. 27

1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,

- a) se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
- b) se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.

2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.

Capitolo VI: Disposizioni generali

Art. 28

La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.

Art. 29

Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 4, lettere da a) a c), e dall'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

Art. 30

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art. 31

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 32

1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.

3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art. 33

Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

Art. 34

Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 35

Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

Art. 36

Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:

- a) qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato;
- b) qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- c) qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unità territoriale pertinente;
- d) qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.

Art. 37

Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

Art. 38

Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuto ad applicarla.

Art. 39

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.

2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

Art. 40

Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

Art. 41

La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'articolo 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.

Art. 42

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII: Clausole finali

Art. 43

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 44

1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'articolo 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

Art. 45

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Art. 46

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
 - a) per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi che segue il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
 - b) per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

Art. 47

1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica.

Art. 48

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla diciassettesima Sessione, e agli Stati che abbiano aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 44:

- a) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all'articolo 43;
- b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
- c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
- d) le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
- e) gli accordi menzionati all'articolo 39;
- f) le denunce previste dall'articolo 47.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato all'epoca della diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

(Seguono le firme)

Elenco delle Autorità Centrali e delle autorità competenti incaricate di svolgere le mansioni previste dagli articoli 6 e 23 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale³

Svizzera

A. Autorità centrale federale

Ufficio federale di giustizia

Autorità centrale in materia di adozioni internazionali

Bundesrain 20

3003 Berna

Svizzera

Telefono: +41 (58) 463 88 64

Telefax: +41 (58) 462 78 64

E-mail: Adoption@bj.admin.ch

B. Autorità centrali cantionali⁴

³ L'elenco delle Autorità centrali e delle autorità competenti estere non è pubblicato nella RU (RU 2025 291). Può essere consultato sul sito Internet del depositario: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234_du.html.

⁴ L'elenco delle Autorità centrali cantionali può essere consultato sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia: www.bj.admin.ch > Società > Adozione internazionale

Campo d'applicazione il 7 maggio 2025⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania	12 settembre 2000	1° gennaio 2001
Andorra*	3 gennaio 1997 A	1° maggio 1997
Angola	14 marzo 2024 A	1° luglio 2024
Armenia*	1° marzo 2007 A	1° giugno 2007
Australia*	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Isola Christmas	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Isola di Norfolk	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Isole Ashmore e Cartier	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Isole Cocos	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Territorio australiano dell'Antartico	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Territorio dell'Isola di Heard e delle Isole McDonald	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Territorio delle Isole del mare di Corallo	25 agosto 1998	1° dicembre 1998
Austria*	19 maggio 1999	1° settembre 1999
Azerbaijan*	22 giugno 2004 A	1° ottobre 2004
Belgio*	26 maggio 2005	1° settembre 2005
Belize	20 dicembre 2005 A	1° aprile 2006
Benin	28 giugno 2018	1° ottobre 2018
Bielorussia*	17 luglio 2003	1° novembre 2003
Bolivia*	12 marzo 2002	1° luglio 2002
Botswana	14 novembre 2022 A	1° marzo 2023
Brasile*	10 marzo 1999	1° luglio 1999
Bulgaria*	15 maggio 2002	1° settembre 2002
Burkina Faso*	11 gennaio 1996	1° maggio 1996
Burundi	15 ottobre 1998 A	1° febbraio 1999
Cambogia	6 aprile 2007 A	1° agosto 2007
Canada*	19 dicembre 1996	1° aprile 1997
Alberta	23 luglio 1997	1° novembre 1997
Columbia britannica	19 dicembre 1996	1° aprile 1997
Isola-Principe-Edoardo	19 dicembre 1996	1° aprile 1997
Manitoba	19 dicembre 1996	1° aprile 1997
Nunavut	15 maggio 2001	1° settembre 2001
Nuova Scozia	21 giugno 1999	1° ottobre 1999
Nuovo-Brunswick	19 dicembre 1996	1° aprile 1997
Ontario	6 agosto 1999	1° dicembre 1999
Québec	28 ottobre 2005	1° febbraio 2006

⁵ RU 2025 291.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Saskatchewan	19 dicembre	1996	1° aprile	1997
Terranova e Labrador	15 agosto	2003	1° dicembre	2003
Territori del Nord-Ovest	22 dicembre	1999	1° aprile	2000
Yukon	24 aprile	1998	1° agosto	1998
Capo Verde	4 settembre	2009 A	1° gennaio	2010
Cile	13 luglio	1999	1° novembre	1999
Cina*	16 settembre	2005	1° gennaio	2006
Hong Kong	1° gennaio	2006	1° gennaio	2006
Macao	1° gennaio	2006	1° gennaio	2006
Cipro	20 febbraio	1995	1° giugno	1995
Colombia*	13 luglio	1998	1° novembre	1998
Congo-Brazzaville	11 dicembre	2019 A	1° aprile	2020
Costa Rica	30 ottobre	1995	1° febbraio	1996
Croazia*	5 dicembre	2013 A	1° aprile	2014
Cuba	20 febbraio	2007 A	1° giugno	2007
Costa d'Avorio	11 giugno	2015 A	1° ottobre	2015
Danimarca	2 luglio	1997	1° novembre	1997
Groenlandia	28 gennaio	2010	1° maggio	2010
Isole Færør	18 dicembre	2006	1° aprile	2007
Ecuador	7 settembre	1995	1° gennaio	1996
El Salvador*	17 novembre	1998	1° marzo	1999
Estonia	22 febbraio	2002 A	1° giugno	2002
Eswatini	5 marzo	2013 A	1° luglio	2013
Figi	29 aprile	2012 A	1° agosto	2012
Filippine	2 luglio	1996	1° novembre	1996
Finlandia	27 marzo	1997	1° luglio	1997
Francia*	30 giugno	1998	1° ottobre	1998
Georgia	9 aprile	1999 A	1° agosto	1999
Germania*	22 novembre	2001	1° marzo	2002
Ghana	16 settembre	2016 A	1° gennaio	2017
Grecia*	2 settembre	2009	1° gennaio	2010
Guatemala	26 novembre	2002 A	1° marzo	2003
Guinea	21 ottobre	2003 A	1° febbraio	2004
Guyana	5 febbraio	2019 A	1° giugno	2019
Haiti	16 dicembre	2013	1° aprile	2014
Honduras	6 marzo	2019	1° luglio	2019
India	6 giugno	2003	1° ottobre	2003
Irlanda	28 luglio	2010	1° novembre	2010
Islanda	17 gennaio	2000 A	1° maggio	2000
Israele	3 febbraio	1999	1° giugno	1999
Italia*	18 gennaio	2000	1° maggio	2000
Kazakistan	9 luglio	2010 A	1° novembre	2010
Kenya	12 febbraio	2007 A	1° giugno	2007
Kirghizistan	25 luglio	2016 A	1° novembre	2016
Lesotho	24 agosto	2012 A	1° dicembre	2012

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Lettonia*	9 agosto	2002	1° dicembre	2002
Liechtenstein*	26 gennaio	2009 A	1° maggio	2009
Lituania	29 aprile	1998 A	1° agosto	1998
Lussemburgo*	5 luglio	2002	1° novembre	2002
Macedonia del Nord	23 dicembre	2008 A	1° aprile	2009
Madagascar	12 maggio	2004	1° settembre	2004
Mali	2 maggio	2006 A	1° settembre	2006
Malta	13 ottobre	2004 A	1° febbraio	2005
Maurizio	28 settembre	1998 A	1° gennaio	1999
Messico*	14 settembre	1994	1° maggio	1995
Moldova	10 aprile	1998 A	1° agosto	1998
Monaco	29 giugno	1999 A	1° ottobre	1999
Mongolia	25 aprile	2000 A	1° agosto	2000
Montenegro*	9 marzo	2012 A	1° luglio	2012
Namibia*	21 settembre	2015 A	1° gennaio	2016
Niger	24 maggio	2021 A	1° settembre	2021
Norvegia*	25 settembre	1997	1° gennaio	1998
Nuova Zelanda	18 settembre	1998 A	1° gennaio	1999
Paesi Bassi	26 giugno	1998	1° ottobre	1998
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	18 ottobre	2010	1° febbraio	2011
Panama*	29 settembre	1999	1° gennaio	2000
Paraguay	13 maggio	1998 A	1° settembre	1998
Perù	14 settembre	1995	1° gennaio	1996
Polonia*	12 giugno	1995	1° ottobre	1995
Portogallo*	19 marzo	2004	1° luglio	2004
Regno Unito*	27 febbraio	2003	1° giugno	2003
Isola di Man	1° luglio	2003	1° novembre	2003
Repubblica Ceca	11 febbraio	2000	1° giugno	2000
Repubblica Dominicana	22 novembre	2006 A	1° marzo	2007
Romania	28 dicembre	1994	1° maggio	1995
Ruanda	28 marzo	2012 A	1° luglio	2012
Saint Kitts e Nevis	26 ottobre	2020 A	1° febbraio	2021
San Marino	6 ottobre	2004 A	1° febbraio	2005
Seychelles	26 giugno	2008 A	1° ottobre	2008
Senegal	24 agosto	2011 A	1° dicembre	2011
Serbia	18 dicembre	2013 A	1° aprile	2014
Slovacchia	6 giugno	2001	1° ottobre	2001
Slovenia	24 gennaio	2002	1° maggio	2002
Spagna*	11 luglio	1995	1° novembre	1995
Sri Lanka	23 gennaio	1995	1° maggio	1995
Stati Uniti*	12 dicembre	2007	1° aprile	2008
Sudafrica	21 agosto	2003 A	1° dicembre	2003
Svezia*	28 maggio	1997	1° settembre	1997

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Svizzera*	24 settembre	2002	1° gennaio	2003
Thailandia	29 aprile	2004	1° agosto	2004
Togo	12 ottobre	2009 A	1° febbraio	2010
Turchia	27 maggio	2004	1° settembre	2004
Ungheria*	6 aprile	2005	1° agosto	2005
Uruguay	3 dicembre	2003	1° aprile	2004
Venezuela*	10 gennaio	1997	1° maggio	1997
Vietnam	1° novembre	2011	1° febbraio	2012
Zambia	11 giugno	2015 A	1° ottobre	2015

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del depositario, Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:

<https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234.html> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Le obiezioni all'adesione di un altro Stato ai sensi dell'art. 44 comma 3 della Conv. non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet del depositario: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234_db.html.

Dichiarazioni

Svizzera

Articolo 22

La Svizzera dichiara che le adozioni di minori che risiedono abitualmente nel territorio della Svizzera possono essere realizzate soltanto se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate conformemente all'articolo 22 comma 1 della Convenzione.

Articolo 25

La Svizzera dichiara che in virtù della Convenzione essa non sarà tenuta a riconoscere le adozioni realizzate conformemente a un accordo concluso in applicazione dell'articolo 39 comma 2.